

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. MELANIA CAPASSO
AVV. GABRIELE MELLUSO
AVV. p. ROBERTO CAPASSO

AVV. CARMINE CERBONE
AVV. PAOLINO NAPOLITANO
AVV. P. LAURA PALASCIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Rg. 7794/2018 SEZ. 1 Quater

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Con Istanza Cautelare anche *inaudita altera parte*

ed Istanza di Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41 co. 4 CPA

Per **Cerbone Luca**, nato a Napoli il 21.02.1990 ed ivi residente alla via V. Cassano n. 147 Sc. B (C.F.: CRBLCU90B21F839Z), rappresentato e difeso, giusta procura notificata con il ricorso introduttivo e con esso questa versata in atti nel fascicolo di parte degli avv. **Melania Capasso** (C.F.: CPSMLN80S56F839E) e **Carmine Cerbone** (CF. CRBCMN80C01F839X) del Foro di Napoli nonché l'avv. st. Paolino Napolitano – esercente nell'Illustre Collegio degli Avvocati di Santa Cruz de La Palma (N. 1600) ed iscritto nella sezione speciale dell'albo degli Avvocati Stabiliti del Consiglio dell'Ordine di Nola, il quale, per la presente procedura, agisce di intesa con l'Avv. Melania Capasso tutti elettivamente domiciliati fisicamente presso lo studio di quest'ultima sito in Portici (NA) alla via G. Amendola n. 1 nonché fisicamente presso la segreteria della competente sezione del TAR Lazio - Roma ed a mezzo pec presso gli indirizzi p.e.c.: melaniacapasso2@avvocatinapoli.legalmail.it, paolinonapolitano@pec.it, e carminecerbone@avvocatinapoli.legalmail.it ove, ai sensi dell'art 136 c.p.a., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio. Si indica altresì il numero di fax 08119721168

CONTRO

- **Ministero dell'Interno**, (80415740580) in persona del legale rappresentante p.t., il Ministro, rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
- **Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza**, in persona del legale rapp.te p.t. difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12.;
- **Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Concorsi per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti - Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici** in persona del Presidente p.t. difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12.

Nonché

- nei confronti dei candidati indicati nell'elenco allegato al decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 28 maggio 2018 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.: **a.** del decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 28 maggio 2018 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 maggio 2018 recante, all'art. 1, approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale del 29.5.2018, con riserva dell'esito dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio per le posizioni dei candidati Olivieri Andrea, Pepi Mirko e Asquino Carmine, nonché, all'art. 2 dichiarazione dei vincitori del concorso, nella parte in cui non include il ricorrente nella graduatoria di merito e nell'elenco dei vincitori, con riserva dell'esito dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio per le posizioni dei candidati Olivieri Andrea, Pepi Mirko e Asquino Carmine **in cui il ricorrente non è incluso nella graduatoria anche perché dichiarato non idoneo con provvedimento gravato con il ricorso principale (n. 7794/2018)**; **b.** del provvedimento emesso dalla Commissione per l'Accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati al servizio incondizionato nella Polizia di Stato del 30.03.2018 Codice ID 589085 di *non idoneità* del ricorrente; **c.** del verbale redatto dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici e di tutti i relativi allegati, del verbale di non idoneità agli accertamenti psicofisici nonché di tutti i documenti, i verbali e le relazioni redatti, formati e valutati dalla competente Commissione durante e dopo l'esame dell'odierno ricorrente; **c.** del documento redatto dalla Sottocommissione ex art.14.5 del Bando e contenente i criteri di valutazione dell'accertamento attitudinale ove e per quanto lesivo; **d.** ove e per quanto lesivo di qualsiasi ulteriore atto presupposto, collegato, consequenziale non ancora conosciuto con riserva espressa di esperire motivi aggiunti.

PREMESSA

Il sig. Cerbone Luca, in possesso dei requisiti previsti dal bando di **“Concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato”** pubblicato nella G.U.R.I. - 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017 ha provveduto nei termini ad inoltrare la domanda mediante quanto previsto dal bando ed è stato ammesso allo espletamento delle prove concorsuali.

Superata la fase delle prove scritte il ricorrente veniva convocato per la visita medica per il giorno 30.03.2018 per l'accertamento dei requisiti psicofisici ed all'esito della stessa *visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica*, è stato illegittimamente giudicato **NON IDONEO**, ed escluso dal concorso con la seguente motivazione: *“Coartazione affettiva in soggetto con tratti evidenti ed aggressivi di personalità a rilevanza clinica ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento tab. 1 punto 15 del DM 30/06/03 n. 198 e succ. mod.”*. Alla luce di ciò la Commissione, acquisiti i documenti e le analisi di cui al verbale del 30 marzo 2018, dichiarava in pari data il ricorrente *“non idoneo”* escludendolo dal concorso.

Il sig. Cerbone proponeva ricorso avverso tale decisione con ricorso tempestivamente notificato e ritualmente iscritto a ruolo presso il competente Tar Lazio con rg. 7794/2018 ed assegnato alla sez. 1 Quater chiedendo, incidentalmente, l'adozione di idonee misure cautelari.

Il Presidente, in data 28.06.2018, con provvedimento n.3954/2018 provvedendo sulla richiesta di misura cautelare inaudita altera parte respingeva la richiesta disponendo *“[...] Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; rilevato che -OMISSIS- sussistono le condizioni di legge per la concessione della chiesta misura cautelare monocratica P.Q.M. Respinge l'istanza. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 luglio 2018. [...]”*.

All'udienza del 10.07.2018, contumace il Ministero, il Collegio disponeva rinvio all'udienza del 01.08.2018. Nelle more in data 19.07.2018 si costituiva il Ministero con mera formula di stile e senza nulla depositare chiedendo solo di essere ascoltato alla Camera di Consiglio del 01 agosto 2018.

Si evidenzia ancora inb fatto che il ricorrente non è incluso nella graduatoria dei

vincitori qui impugnata anche perché dichiarato non idoneo con provvedimento gravato con il ricorso principale n. 7794/2018.

L'illegittimità di tale provvedimento di non idoneità si riverbera e trasmette ai successivi atti della sequela procedimentale ivi incluso il decreto di approvazione della graduatoria di merito che risulta così inficiato in via derivata dei vizi del primo.

Tanto premesso il ricorrente propone

MOTIVI AGGIUNTI

al ric. n. 7794/2018 chiedendo che il Tribunale adito Voglia esaminare la domanda del ricorrente anche sotto i profili di illegittimità della graduatoria (art. 1 decreto impugnato) e della dichiarazione dei vincitori (art. 2 del decreto) derivati dal provvedimento impugnato con il ricorso principale che si ha per ripetuto e trascritto non ripetendosi per motivi di brevità. Il ricorrente altresì offre ulteriormente i seguenti motivi, sia a supporto del ricorso principale sia in via autonoma avverso l'atto qui ulteriormente gravato, in

DIRITTO

A. Violazione Di Legge dell'art. 3 L. 241/90 in relazione all'art. 25 L. 121/1981, artt. 29 e 30 dpr 23.12.1983 n. 903, art. 3, comma 2 in rel. alla tab. 1, punto 15 d.m. 30.6.2003 n. 198 e ss.mm.ii.) – Eccesso di potere per carenza assoluta del presupposto – Carenza assoluta di motivazione - Difetto di istruttoria – Illogicità manifesta ed Irrazionalità manifesta – Abnormità – Travisamento e Sviamento dei fatti – Violazione degli art. 97 cost. e art. 1 L. 241/90 per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione – Violazione di Trasparenza del Procedimento.

In via preliminare si richiama il Principio giurisprudenziale consolidato per il quale gli atti del provvedimento amministrativo vanno obbligatoriamente motivati, che può essere adempiuto anche con una motivazione succinta purché idonea ad evidenziare l'iter logico e procedimentale seguito al fine di inquadrare la fattispecie concreta nell'ipotesi astrattamente prevista dalla legge (cfr. *ex pluris*, Cons. Giust. Amm.va 20 gennaio 2003, n. 31). Alla luce di tale principio un Atto amministrativo è al riparo da censure concernenti la parte motiva solo se nello stesso siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alla decisione incorporata nello stesso provvedimento gravato, non

potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni di stile o comunque generiche (cfr. Cons. St., v, 4.4.2006 n°1750).

Nel caso oggi in esame il provvedimento impugnato motiva l'esclusione con una formula generica e quasi di stile senza indicare le ragioni in base alle quali lo stesso giudizio è stato adottato. Infatti la Commissione sostiene la presenza nel ricorrente di *“Coartazione affettiva in soggetto con tratti evidenti ed aggressivi di personalità a rilevanza clinica ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento tab. 1 punto 15 del DM 30/06/03 n. 198 e succ. mod”*, senza nulla aggiungere o specificare.

La illegittimità del provvedimento impugnato è, pertanto, evidente *per tabulas*. Infatti manca la benché minima illustrazione del percorso argomentativo, delle effettive ragioni da cui emergerebbe che il ricorrente è affetto da una *“coartazione affettiva”* o da cosa emergerebbero i tratti evidenti ed aggressivi di personalità addirittura a rilevanza clinica. A ben vedere, comunque, nel provvedimento gravato manca anche qualsiasi riferimento ad elementi e dati da cui emergerebbero tali infermità per lasciare il campo ad una semplice valutazione allo stato del tutto apodittica!

Anche sotto tale profilo l'impugnato provvedimento è, dunque, affetto da illegittimità insanabile per violazione di legge ed evidente difetto di motivazione..

B. Violazione di Legge: art. 3 l. n. 241/90 e ss.mm.ii., art. 25, legge 1.4.1981 n. 121, artt. 29 e 30 dpr 23.12.1983 n. 903, art. 3, comma 2 tutti in relazione alla Tab. 1, punto 15 dm 30.6.2003 n. 198 e ss.mm.ii. per Eccesso di potere, Carenza dei Presupposti Normativi, Carenza assoluta di motivazione e di Istruttoria, Violazione Giusto Procedimento, Irrazionalità manifesta, Travisamento e Sviamiento dei Fatti).

Sul punto si evidenzia che il punto 15 della Tabella. 1 D.M. 198/2003 si differenzia dalle altre cause di inidoneità psicofisiche previste nella medesima tabella e stabilisce: *“[...] altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella polizia di stato [...]”*.

1) Va quindi evidenziato come tale previsione, a differenza delle altre voci della

medesima tabella che prevedono specifiche cause di inidoneità, nel caso di tale ultima disposizione tale evidenza non è presente nella norma. Da ciò discendono diverse conseguenze, prima fra tutte che alla luce del citato punto è possibile, in presenza di più “imperfezioni o infermità” che da sole non sono sufficienti a qualificare negativamente il giudizio, una valutazione totale che, in quanto concorrenti tra di loro, conducano a superare la soglia ritenuta “accettabile” e portino ad una valutazione negativa del candidato. Affinché ciò possa avvenire la norma richiede la presenza di un elemento ulteriore: il grado richiesto che può qualificare le imperfezioni e/o infermità deve essere tale da rendere “**palesamente**” inidoneo al servizio il candidato.

In buona sostanza, quindi, a differenza delle altre cause viene richiesto dal legislatore un *quid pluris*, agli esaminatori, un giudizio più attento ed articolato.

Quindi affinché possa ritenersi superata la soglia della inidoneità ai sensi del punto 15 della tabella, trattandosi somma di imperfezioni e/o infermità anche lievi va esaminata e vagliata, e quindi dimostrata, con maggiore chiarezza e trasparenza la presunta inidoneità ed il percorso logico che ha condotto a tale giudizio.

Nel caso in esame di tutto ciò non vi è traccia. Infatti nel provvedimento gravato non vi è nessun elemento e/o argomento da cui possa ricavarsi il giudizio finale, le ragioni per cui la coartazione affettiva, i tratti aggressivi della personalità abbiano superato la soglia della rilevanza clinica, e raggiunto quel grado di gravità che la norma sanziona con la inidoneità. Ciò rende immotivato ed apodittico lo stesso giudizio, e la possibilità di dimostrare che, nel caso di specie, la soglia della rilevanza clinica sia stata superata mancando qualsiasi motivazione delle ragioni e dei presupposti che hanno condotto all’affermazione della non idoneità.

Sotto altro profilo sul medesimo punto si deve evidenziare che il giudizio qui gravato, per come è formulato, rappresenta una ipotesi di scuola di giudizio tecnico che sfocia in un mero arbitrio dato che a sostegno dello stesso non vi è nessun elemento o dato e che tali elementi non sono stati nemmeno resi disponibile per supportare la valutazione resa all’esito del colloquio.

C. Violazione di Legge degli art. 3 L. 241/1990 in relazione all’art. 14, decreto n. 333-b /12 d.2.17/6686 di indizione del concorso per Eccesso di potere, Violazione

del Procedimento, Carenza di Istruttoria, Incompetenza, Difetto di Motivazione, Illogicità Manifesta e Violazione art. 97 cost.

La disposizione di cui all'art. 14 richiamata prevede che gli accertamenti fisici e psichici siano a cura di una commissione composta di personale dirigente medico. Nella specie la valutazione è stata effettuata non dai Commissari ma da medici diversi. La Commissione si è limitata a far proprio il giudizio di questi ultimi appiattendosi acriticamente sullo stesso senza alcuna autonoma valutazione. Anche sotto tale profilo l'atto va annullato.

Sull'istanza cautelare, anche *inaudita altera parte* ex art. 56 CPA – Il *fumus* è evidente dalla lettura delle argomentazioni giuridiche del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, anche alla luce delle peculiarità che contraddistinguono la fattispecie di cui è causa, sicuramente differente da altre già decise (anche in fase di sommaria deliberazione) da Codesto T.A.R. (cfr. Ordinanza Cautelare 04248/2018 T.A.R. Lazio – Roma Sez. Prima Quater).

Appare infatti clamorosa la illogicità ed irragionevolezza della valutazione di *inidoneità* fatta dalla Commissione (con motivazione per giunta meramente formale) rispetto a doglianze nemmeno traballate e motivate, forse, per *relationem* rispetto ad atti endoprocedimentali non a conoscenza dello stesso.

Per quanto attiene al pregiudizio grave ed irreparabile esso è *in re ipsa* visto che l'illegittimo provvedimento della Amministrazione resistente non consente al ricorrente di accedere, nemmeno in via provvisoria, alla graduatoria di merito, come peraltro invece concesso ad altri soggetti in virtù della citata Ordinanza del Tribunale Amministrativo adito, realizzando una disparità di trattamento con gli altri soggetti partecipanti alla procedura.

Peraltro l'approvazione della Graduatorie degli idonei vincitori di concorso fa ritenere ancor più imminente tale pericolo atteso che gli idonei, a quanto ad oggi noto, stanno già ricevendo la comunicazione personale della Accademia cui presentarsi per la formazione.

È perciò evidente la necessità di adottare l'opportuno **provvedimento cautelare anche *inaudita altera parte* al fine ammettere anche con riserva il sig. Cerbone al**

prosieguo delle operazioni concorsuali.

Occorre infatti evitare che nel tempo mediamente occorrente per la definizione del presente giudizio nel merito, il ricorrente si trovi sostanzialmente pregiudicato dalla impossibilità di svolgere l'addestramento contemporaneamente agli altri candidati e quindi un eventuale accoglimento non gli gioverebbe in alcun modo.

Ed invero, non può escludersi oltre ogni ragionevole dubbio che il differimento della formazione determini una impossibilità per il sig. Cerbone di essere immesso utilmente nel corso di formazione iniziando, con conseguente violazione dei cogenti principi comunitari di trasparenza, par condicio e buon andamento della P.A.

Allo stesso modo, ove ritenuto opportuno dall'Onorevole G.A. adito si chiede di provvedere all'udienza camerale con provvedimento istruttorio interlocutorio nei confronti della P.A. convenuta, al fine di far provvedere alla stessa al rilascio della documentazione amministrativa prodromica al provvedimento oggetto di impugnazione, che a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione non è stata rilasciata al ricorrente.

Istanza di Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41 co. 4 CPA

Considerato che con i presenti Motivi Aggiunti il ricorrente impugna anche la Graduatoria finale del concorso come alla lett. a. del presente atto, ed alla luce del fatto che tale graduatoria non reca indicazione nominativa dei candidati in essa utilmente inseriti, risultando quindi gravosa la loro individuazione ai fini della notifica chiede di essere autorizzato alla notifica nei confronti dei contro interessati per pubblici proclami. Tenuto conto della particolarità della norma concorsuale chiede che il Presidente voglia, come peraltro già in altri casi concesso (cfr. Decreto N. 04159/2018 REG. PROV. PRES), autorizzare la notificazione per pubblici proclami a mezzo di pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei presenti motivi aggiunti.

CONCLUSIONI

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche *inaudita altera parte* ex art. 56 CPA, dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge, da attribuirsi

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. MELANIA CAPASSO
AVV. GABRIELE MELLUSO
AVV. p. ROBERTO CAPASSO

AVV. CARMINE CERBONE
AVV. PAOLINO NAPOLITANO
AVV. P. LAURA PALASCIANO

direttamente ai sottoscritti procuratori antistatari.

Si formula espressa riserva di modificare le domande anche in relazione al comportamento ed alle difese della PA nonché di motivi aggiunti.

Il valore del contributo unificato è pari ad €325,00.

Portici/Roma lì, 25.07.2018

Avv. st. Paolino Napolitano Avv. Carmine Cerbone Avv. Melania Capasso